



COMUNE CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 17 DEL 18-11-2020**

COPIA

Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 18-11-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Revoca delle ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale emesse nei confronti dei soggetti che ricevono la certificazione di guarigione o la riammissione in comunità da parte della USL Umbria n. 2 - Distretto Sanitario 1

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di novembre, il Responsabile del servizio
MONTESI GIANDOMENICO

ORDINA

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 , n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica de COVID-19” e in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “ disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell' incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Atteso che:

- nell'ambito dell'emergenza da Covid -19 il Sindaco, dietro specifiche comunicazione da parte della Usl Umbria 1, emette apposite ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale nei confronti dei soggetti individuati;
- che, successivamente, la USL Umbria 1 provvede a comunicare al Sindaco e al soggetto sottoposto a isolamento contumaciale l'avvenuta guarigione dall'infezione da Covid-19 o la riammissione in comunità e la rimozione delle disposizioni di

isolamento domiciliare contumaciale e di sorveglianza sanitaria attiva (DPCM 10 marzo 2020, art. 1 c.1. lett. c), Circolare del Ministero della Salute 12/10/2020);

Vista l'ordinanza Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 09 Novembre 2020, n. 70 “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID “ in forza della quale: “ *Art. 1- 1. A decorrere dal 10 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 il Servizio di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, dandone comunicazione all’interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché, con le stesse modalità, al medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza. Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate. 2. Compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità di cui al comma 1 l’emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale. Omissis”;*

Preso atto che a decorrere dal 10 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 non compete più al sindaco adottare ordinanze di permanenza domiciliare ma allo stesso compete adottare i provvedimenti di revoca delle ordinanze sinora emesse per tutti quei soggetti che nel frattempo ricevono la certificazione di guarigione dall'infezione da Covid-19 o la riammissione in comunità e la rimozione delle disposizione di isolamento domiciliare contumaciale e di sorveglianza sanitaria attiva;

DISPONE

1. Le ordinanze sindacali di attivazione dell'isolamento contumaciale emesse si intendono revocate, come in effetti si revocano, nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle stesse a decorrere dalla data di ricevimento della lettera della USL Umbria n. 2 – Distretto Sanitario 1 con la quale viene comunicata l'avvenuta guarigione dall'infezione da Covid.-19 o la riammissione in comunità e la rimozione delle disposizione di isolamento domiciliare contumaciale e di sorveglianza sanitaria attiva (DPCM 10 marzo 2020, art. 1 c.1. lett. c), Circolare del Ministero della Salute 12/10/2020).
2. Di revocare, nel dettaglio, le Ordinanze contumaciale n. 14 (r.g. n. 23) del 29.10.2020 e n. 15 (r.g. n. 24) del 06.11.2020;
3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati di conservare la comunicazione di avvenuta guarigione o di riammissione in comunità e di produrla alle Autorità di vigilanza in caso di controlli.

DISPONE

- di dare ampia informazione del contenuto del presente provvedimento;
- di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Cerreto di Spoleto;

- di trasmettere copia della suddetta ordinanza:
 - ai signori destinatari delle ordinanze r.g. 23 e 24;
 - Alla AUSL Umbria 2 – Distretto Sanitario 1;
 - Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Alla Questura di Perugia;
 - Alla Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Cerreto di Spoleto;
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Cerreto di Spoleto;
 - Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Spoleto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MONTESI GIANDOMENICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-11-2020 al 03-12-2020